

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 2011, n. 17

Norme in materia di tributi regionali

La presente legge ha come obiettivo di recepire nell'ordinamento regionale il quadro normativo statale di riferimento in materia di tributi, e di garantire che l'esercizio dell'azione amministrativa regionale in ambito tributario tenda ad una sempre maggiore efficienza ed economicità di gestione, anche attraverso la semplificazione di alcune procedure amministrative.

La legge è composta da 9 articoli.

L'articolo 1 prevede innovativamente la validità a tempo indeterminato delle autorizzazioni alla riscossione delle tasse automobilistiche da parte delle agenzie di pratiche auto (a condizione che permangano in capo al soggetto autorizzato i requisiti previsti al rilascio).

L'articolo 2 riguarda il versamento cumulativo della tassa da parte delle imprese concedenti veicoli in locazione finanziaria, mentre all'articolo 3 si dettano modifiche al pagamento rateale dei tributi regionali, semplificando le procedure di gestione delle richieste e prevedendo, di norma, la scadenza trimestrale delle rate, al posto dell'attuale scadenza mensile.

L'articolo 4 riguarda l'accertamento delle violazioni in materia di tassa automobilistica.

L'art. 5 prevede l'estinzione del contenzioso qualora l'ammontare dovuto non superi 16,53 euro, e salvo il caso di recidiva.

Con l'art. 6 vengono confermate per l'anno di imposta 2012 le aliquote dell'addizionale al reddito delle persone fisiche.

L'articolo 7, infine, prevede il riversamento diretto alla Regione dell'intero gettito derivante dall'attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale riferito ai tributi propri derivati e alle addizionali, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 42 del 2009 in relazione al principio di territorialità, di cui alla medesima legge.